

con quelle che andranno a scadere dal 1915 al 1917.

Art. 5.

I comuni di cui all'articolo 1, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme al loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse della quota d'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

Art. 6.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO DELL'ACQUA. — *Distacco della frazione di Gorla Maggiore dal comune di Gorla Minore ed erezione in comune autonomo.*

Art. 1.

La frazione di Gorla Maggiore è distaccata dal comune di Gorla Minore ed eretta in comune autonomo dal 1° gennaio 1915.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CAPO-
RALI. — *Modificazioni ai nn. 1 e 2 primo capoverso dell'articolo 372 Codice penale.*

Ai nn. 1 e 2 primo capoverso dell'articolo 372 Codice penale sostituire:

1° La pena è della reclusione di uno a cinque anni se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella ovvero se produca pericolo di vita, o una malattia di mente o di corpo durata venti e più giorni, o, per ugual tempo, incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero, se commesso contro donna incinta ne acceleri il parto;

2° Della reclusione da tre a dieci anni se il fatto produca una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile o perdita di un senso, di

una mano, di un piede, della favella, o della capacità di generare, o dell'uso di un organo o di uno sfregio permanente del viso, ovvero se commesso contro donna incinta ne produca l'aborto.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI LUIGI LUZZATTI, VITTORIO EMANUELE ORLANDO, RAINERI, EUGENIO CHIESA, LUIGI ROSSI, PIPITONE, ANGIOLINI, FUMAROLA, TOSCANO, DELL'ACQUA, CABRINI, ALTABELLI, MARCHESANO, AGNELLI, CAPECE-MINUTOLO, DE GIOVANNI, GAUDENZI, BARZILAI, MANGO, DELLO SBARBA, BOCCONI, MAZZOLANI, CAGNONI, GIACOMO FERRI, SANDULLI, LUCCI, LA PEGNA, MILIANI, OTTORINO NAVA, CAPPA, SIGHIERI, CUGNOLIO, SCALORI, ANCONA, GIRARDI, CAMERONI, SAVIO, BELTRAMI, LABRIOLA, PESCETTI, GALLENZA, CANEPA, GASPAROTTO, RAMPOLDI, SAUDINO, PELLEGRINO, SOGLIA, MAGLIANO, AMICI GIOVANNI, INDRI, DELLE PIANE, DE FELICE-GIUFFRIDA, GROSSO-CAMPANA, SAMOGGIA, CARBONI, VALIGNANI, BISSOLATI, SENAPE, MONTAUTI, TESO ARRIVABENE, PICCINATO, LONGINOTTI, COMPANS. — *Pel contratto d'impiego.*

Art. 1.

Il contratto d'impiego privato, di cui nella presente legge, è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda, assumono, al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera.

Il contratto di impiego privato può anche esser fatto con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni della presente legge che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni della legge.

Art. 2.

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta in un termine congruo o, in difetto, senza una indennità corrispondente; salvo il caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una man-